

CONVENZIONE

L'anno 2021 addì 10 del mese di Ottobre nella sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale in Collecchio (Pr) con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale, di seguito Ente Parchi, rappresentato dal Presidente Pro-Tempore, dott. Agostino Maggiali

E

l'associazione Gruppo Emiliano Fotonaturalistico Obbiettivo Natura, di seguito Obbiettivo Natura, con sede legale in Via Cà de Miani 7 42019 Scandiano (Re), rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Giovanni Garani, cod fisc. GRNGNN66L08G337M, nato a Parma il 08-07-1966, residente a Parma in via Forlì 7 in qualità di legale rappresentante dell'Associazione;

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo n. 117/2017 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che nel Parco Regionale del Taro in Comune di Collecchio (Pr), si trova l'Area naturalistica "Le Chiesuole", in gestione da oltre venti anni prima al Consorzio del Parco del Taro e ora all'Ente Parchi Emilia-Occidentale;
- che tale area è destinata alla conservazione della natura e anche alla pubblica fruizione, tramite sentieri e strutture adatte alla visita del pubblico;
- che tra le varie attività legate alla fruizione naturalistica vi è anche la fotografia di animali allo stato selvatico, che è praticata da un folto numero di appassionati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente Parchi intende promuovere l'attività di fotografia naturalistica all'interno dell'Area le Chiesuole sita nel Parco Regionale del Taro, tramite la collaborazione con l'Associazione Obbiettivo Natura finalizzata alla gestione di un capanno fotografico per passeriformi;

ART. 2

Ente Parchi e Obbiettivo Natura collaborano per la gestione di un capanno fotografico, temporaneo e amovibile, già realizzato nella zona nord dell'Area Chiesuole in adiacenza al sentiero. Tale capanno potrà contenere fino a tre persone e ha nella parte frontale una serie di mangiatoie e abbeveratoi adatti ad attirare l'avifauna.

ART. 3

Ente Parchi autorizza gli associati ad Obbiettivo Natura ad utilizzare tale capanno durante il solo periodo invernale, dal 15 ottobre al 15 marzo, per tre giorni alla settimana, mercoledì, venerdì, dall'alba al tramonto e il sabato mattina dall'alba fino alle 14.

Art. 4

Obbiettivo Natura fornisce entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, l'elenco dei nominativi dei propri soci autorizzati a usufruire del capanno fotografico e a comunicare, entro 15 giorni dal verificarsi di modifiche, integrazioni o cancellazioni dal suddetto elenco, tali eventuali modifiche intervenute.

Art. 5

L'Ente Parchi si riserva di emanare disposizioni per la fruizione del capanno fotografico da parte di soggetti terzi, da svolgersi in giornate diverse da quelle riservate ai soci di Obbiettivo Natura e in ogni caso non oltre una al mese, preferibilmente durante i festivi.

Art. 6

Obbiettivo Natura si impegna a:

- a) svolgere le funzioni di accoglienza, gestione e monitoraggio degli accessi da parte dei soggetti terzi al capanno fotografico, secondo le modalità che verranno stabilite dalle disposizioni di cui all'art. 5.
- b) collaborare attivamente con l'Ente Parchi per la gestione e manutenzione del capanno fotografico e delle relative mangiatoie, nonché della loro successiva alimentazione, nei limiti delle disponibilità dei propri soci volontari.
- c) informare i propri soci riguardo alle norme attualmente in vigore di fruizione e utilizzo dell'Area Chiesuole.

Art. 7

Ente Parchi si impegna a:

fornire le cibarie per le mangiatoie, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

Art. 8

Ente Parchi e Obbiettivo Natura, concordano fin da ora che durante le giornate riservate ai soci fotografi, ovvero mercoledì, venerdì e sabato del periodo stabilito dall'art.3, l'area Chiesuole non sarà ad uso esclusivo di Obbiettivo Natura ma potrà essere

interessata, non continuativamente, da eventi e attività stabilite dall'Ente Parchi secondo le proprie finalità istituzionali, previa opportuna comunicazione.

Art. 9

Ente Parchi e Obbiettivo Natura, concordano fin da ora che durante le giornate riservate ai fotografi terzi, che potranno accedere al capanno secondo le modalità di cui all'art.5, nel caso in cui rimangano dei posti disponibili, questi potranno essere fruiti dai soci fotografi di Obbiettivo Natura.

ART. 10

Ente Parchi e Obbiettivo Natura collaborano affinché l'attività di fotografia naturalistica venga svolta secondo principi etici che rispettino l'ambiente e il benessere degli animali, principi considerati prioritari rispetto alla foto.

ART. 11

Obbiettivo Natura garantisce che i soci volontari di cui all'art.4 sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017, nonché dalla certificazione verde covid-19, obbligatoria per accedere ai capanni.

ART. 12

Le fotografie scattate dai soci volontari di Obbiettivo Natura verranno messe gratuitamente a disposizione dell'Ente Parchi (Servizio Conservazione della Natura e Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione) che le potrà utilizzare per le proprie finalità istituzionali citando l'autore e l'associazione.

ART. 13

Ente Parchi e Obbiettivo Natura, si rendono disponibili a collaborare per eventuali eventi o attività legate alla fotografia naturalistica da concordarsi di volta in volta.

ART. 14

Per le attività sopra elencate non sono previsti compensi o rimborsi spese di sorta.

ART. 15

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula fino al 20 ottobre 2023.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

ART. 16

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 17

L'Ente Parchi potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi previste dalla convenzione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività svolta.

ART. 18

Ente Parchi e Obbiettivo Natura indicano quali soggetti di riferimento per l'attuazione della presente convenzione, rispettivamente Renato Carini e Gianluca Orlandini.

La presente convenzione consta di pagine quattro.

Letta, approvata e sottoscritta,

Per

Ente Parchi Emilia Occidentale
Agostino Maggiali

Per OBBIETTIVO NATURA
Giovanni Garani